

Nuove disposizioni sull'etichettatura dell'Olio Extravergine di Oliva

Intendendo fare cosa gradita, in vista dell'apertura della campagna olearia, si inoltrano alle aziende interessate le nuove disposizioni di etichettatura che introducono modifiche in termine di Indicazioni nutrizionali e Termine minimo di conservazione.

Tali disposizioni generano da regolamento comunitario 1169/2011 per l'indicazione nutrizionale, e rendono obbligatorie le indicazioni di seguito riportate per tutti i prodotti commercializzati a far data dal 13 dicembre 2016. Di fatto, essendo un regolamento già attivo ma di cui scatterà l'obbligo solo alla data indicata, si presuppone che tutti gli imbottiglieri ed etichettatori siano preparati.

Per quanto riguarda la disciplina delle indicazioni sui termini di conservazione il riferimento normativo è la legge 122/2016 che è entrata in vigore dal 23 luglio 2016.

1. Indicazioni nutrizionali

Sono obbligatorie indicazioni su:

- valore energetico
- grassi
- acidi grassi saturi
- carboidrati
- zuccheri
- proteine
- sale

L'indicazione del valore energetico e dei nutrienti è riferita a 100 g/100 ml dell'alimento.

La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l'indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.

Attenzione, non è ammessa nella dichiarazione nutrizionale nessun altro nutriente o composto (es. colesterolo) diverso da quelli indicati.

Per non sbagliare ci si può riferire, come previsto dall'articolo 31, comma 4, lettera C) a "dati generalmente stabiliti e accettati."

Tali si considerano i valori nutrizionali messi a disposizione dal Creain particolare dal Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (ex Inran) reperibili al link...

http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=009210&quant=100

...e riportati di seguito in forma completa

Valore energetico (kcal): 899

Valore energetico (kJ): 3762

Grassi (g): 99,9

Acidi grassi saturi (g): 14,46

Carboidrati (g): 0

Zuccheri (g): 0

Proteine (g): 0

Sale (g): 0

Si fa presente che la dichiarazione nutrizionale può essere presentata sia in forma tabellare (tabella nutrizionale) sia in forma testuale, come elenco delle indicazioni obbligatorie

2. Termine minimo di conservazione

La nuova modalità con cui presentare il termine minimo di conservazione è prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera B) della legge 122/2016.

Possiamo distinguere due casi.

Nel caso di miscela di oli extra vergini di oliva di diverse campagne produttive (o di oli di provenienza diversa da quella nazionale) va inserito il semplice termine minimo di conservazione. Il termine minimo di conservazione viene stabilito sotto la responsabilità del produttore e va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.

Nel caso di olio extra vergine di oliva 100% italiano e di una sola campagna olearia va indicata obbligatoriamente anche la campagna di produzione (la prossima campagna di produzione sarà la 2016/2017).

Di più, la campagna di produzione deve obbligatoriamente precedere il termine minimo di conservazione.

Ricordiamo infine che il regolamento comunitario 1335/2013, all'articolo 1 comma 2 stabilisce che "l'indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell'imballaggio proviene da tale raccolta." E' quindi fatto divieto di pubblicare la campagna olearia quando si tratta di miscela di più annate.